

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n. 1/16250/2014

OGGETTO: COMUNE DI SCIOLZE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE
N. 1 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Sciolze con deliberazione del C.C. n. 12 del 02/04/2014 (*Prat. n. 23/2014*), trasmesso alla Provincia in data 02/04/2014 (pervenuto l'11/04/2014) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 02/04/2014 di adozione;

rilevato che, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede modifiche normative e cartografiche riferite esclusivamente al recepimento degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e i criteri di programmazione urbanistica a norma del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 così come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012;

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante riporta l'esclusione dalla V.A.S. ai sensi del "*dell'art. 17 comma 9 della L.R. 56/77 e smi*";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Sciolze con deliberazione C.C. n. 12 del 02/04/2014, le seguenti osservazioni:
 - a) così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare su ciascun elaborato gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale e le firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere -o di altri professionisti - sugli elaborati di specifica competenza ed il timbro del Comune su ciascun elaborato;
 - b) il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., riporta che: *“la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate ...”*. Si suggerisce di riportare, nell'Atto di approvazione definitiva della Variante, i contenuti soprarichiamati, in particolare per quanto attiene l'elencazione puntuale delle condizioni di parzialità (che si suggerisce di riportare esattamente come indicate al comma 5 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.) ed il valore della Capacità insediativa residenziale del P.R.G.;
 - c) la documentazione di Variante non specifica se il Comune sia dotato, o meno, della specifica *“presa d'atto”* da parte del *“Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali”* della Regione Piemonte. Si demanda pertanto al Comune tale verifica, suggerendo di prendere contatti con il sopracitato Settore regionale, al fine di verificare la correttezza della procedura seguita e la coerenza delle modifiche normative proposte dalla presente Variante;
 - d) a titolo informativo, si ricorda che l'adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni in materia di commercio, è altresì previsto dalla *“Prescrizione immediatamente vincolante e cogente”* contenuta al comma 2 dell'art. 33 N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: *“i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni ... regionali in materia di commercio ... nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i.”*. Si ricorda che *“le prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti...si applicano, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti sottordinati, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale*

... a tutti gli interventi, anche settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, ... prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi” (art. 5 comma 2);

- e) il PTC2, nel perseguimento dell’obiettivo del contenimento del consumo di suolo, prevede che (Direttiva) *“Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le relative varianti ... favoriscono e privilegiano:....c) il riuso a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati”* (comma 4 art. 33). Si suggerisce, pertanto, di appurare se sul territorio comunale siano presenti tali casi, incentivandone il riuso;
- f) la Relazione di Variante precisa che le modifiche delle Norme di Attuazione hanno comportato l’introduzione degli articoli 73 e 74, ma l’elaborato *“Norme Tecniche di Attuazione”* allegato riporta unicamente il *“Titolo V”*, con punti dall’1 a seguire. Si suggerisce, a titolo di apporto collaborativo, in sede di approvazione della Variante in via definitiva, di adottare per intero tale elaborato, evidenziando le modificazioni introdotte con la presente Variante;
- g) dalla documentazione in nostro possesso, parrebbe rilevare che lo strumento urbanistico generale del Comune non sia adeguato al PAI. Si ricorda, a tal proposito che il comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 prevede la seguente *“Prescrizione immediatamente vincolante e cogente”*: *“La Provincia individua nell’adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all’approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni”*;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Sciolze la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 13/05/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale